D.D.G. n. 2

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITA' COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (*Testo Unico Ambientale*), concernente "Norme in materia ambientale";
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il "Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana";
VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n.48 concernente "Competenze in materi di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA)", che individua l'Assessorato Regionale del territorio;
VISTO l'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale" come integrato dall'Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n.3;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.189 del 21 luglio 2015, recante: *"Commissione regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art.91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 – Criteri per la costituzione – Approvazione";*
VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione tecnica specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018, che ha abrogato le precedenti disposizioni, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell'Amministrazione regionale ed individuate le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento delle P.A., in conformità all'art. 97 della Costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.A. n.311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;
VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e nomina del vicepresidente;
VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 (quattro) componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.), in sostituzione dei membri scaduti;
VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, di modifica del Funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale e conseguente revoca del D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale Sicilia n.307 del 20 luglio 2020 che ribadisce l'individuazione dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente quale Autorità Unica Ambientale ad eccezione dell'emanazione dei procedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art.1, comma 6, della l.r. 3/2013, ed individua il Dipartimento Regionale Urbanistica all'adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art.12 D.Lgs. n.152/2006);
VISTA la Legge Regionale 13 Agosto 2020 n.19 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 18 e 26;
VISTO il D.A. n.271/GAB del 23 dicembre 2021 che regolamenta l'Approvazione del documento "Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano urbanistico generale (PUG) e delle varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione dell'art.18, comma 6, della legge regionale 13 agosto 2020, n.19 e ss.mm.ii.;
VISTI i DD.AA. n. 308 del 23 Dicembre 2022 e n.167 del 12 maggio 2023 di modifiche ed integrazioni al D.A. 271 del 23 Dicembre 2021;

VISTO il D.P.Reg. 9 del 5/4/2022 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13, comma 3, della legge regionale 17 maggio 2016 n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche ed integrazioni" pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n.25 dell'1/06/2022;

VISTO l'Avviso Pubblico avente prot.n.10972 del 06/12/2022 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente relativo alla manifestazione di disponibilità da parte dei professionisti esterni all'Amministrazione regionale, interessati alla nomina di componente della predetta Commissione Tecnica Specialistica;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 579 del 13/12/2022 con la quale è stato formulato l'atto di indirizzo per l'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente, volto alla riforma della citata Commissione Tecnica Specialistica;

VISTO il D.A. n.6/GAB del 13 gennaio 2023 di composizione del Nucleo di Coordinamento della C.T.S., che individua il Presidente della C.T.S., il Vicepresidente e i tre componenti del Nucleo, nonché i Coordinatori delle tre Sottocommissioni Energia, Ambiente e Pianificazione del Territorio;

VISTA la Delibera di Giunta n.70 del 10/02/2023 ed il D.A. n.194/GAB del 31/05/2023 con il quale è stato adottato il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A.n.282/GAB del 09/08/2023 con il quale è stato nominato il Prof. Avv. Gaetano Armao in qualità di Presidente della C.T.S. con decorrenza dal 09/08/2023;

VISTO il D.A. n.22/GAB del 10/02/2025 che regolamenta il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.P.R.S. n.734 del 17 febbraio 2025, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 51 del 14 febbraio 2025 con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica il Dott. Giuseppe Battaglia;

VISTO il D.A. n.246/GAB del 03/09/2025 con il quale sono stati nominati 5 nuovi componenti, in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti, secondo i quattro profili di cui alla Delibera di Giunta nr.189/2015 indicati, in modo tale di completare la dotazione organica della stessa CTS, considerato che per alcuni componenti della CTS l'incarico era scaduto;

VISTO il D.A. n.330/gab del 07/11/2025, con il quale è stato nominato componente della Commissione Tecnica Specialistica l'Arch. Andrea Pedalino, prevista dalla legge regionale 7 maggio 2015, n.9 e successive modifiche ed integrazioni, per la durata di tre anni, a decorrere dalla data del decreto succitato;

VISTA l'istanza acquisita al prot/DRU n.14289 del 17/09/2025, a firma del Responsabile del Procedimento del Comune di Enna (EN) in qualità di Autorità Procedente, che ha provveduto a depositare nel Portale Valutazioni Ambientali SI-VVI ENTI di questo Dipartimento, con codice istanza 3997, la documentazione a corredo, tra cui il RAP, la certificazione di avvenuto versamento delle spese di istruttoria a norma dell'art. 91 della L.R. n. 9/2015, modificato dall'art.7, comma 1, della L.R. 1/2025, e gli elaborati progettuali relativi alla "Ritipizzazione urbanistica del lotto di terreno sito in Enna C.da Santa Lucia censito al NCT al foglio 76, partt. 1106,1133,1135 da zona "F" a "D3" del P.R.G. di Enna", chiedendo l'attivazione della procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ex art. 12 del D.Lvo 152/2006 e ss.mm.i.;

VISTA la documentazione depositata dall'Autorità Procedente di cui sopra;

VISTA la nota prot.n.14578 del 24.09.2025 del Servizio 3/DRU con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione ex art.12 del D.Lgs. 152/2006, relativa alla "Ritipizzazione urbanistica del lotto di terreno sito in Enna C.da Santa Lucia" di cui sopra indicato, con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) di seguito elencati e chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, del relativo parere di competenza ai sensi della medesima norma;

- ***Dipartimento Regionale dell'Ambiente***
- ***Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana***
- ***Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina***
- ***Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti***
- ***Dipartimento Regionale dell'Energia***
- ***Dipartimento regionale delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti***
- ***Dipartimento Regionale Tecnico***
- ***Dipartimento Regionale dell'Agricoltura***
- ***Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale***
- ***Dipartimento Regionale delle Attività Produttive***
- ***Libero Consorzio Comunale di Enna***
- ***ATI – Assemblea Territoriale Idrica Enna***

- ***SRR – Società per l regolamentazione del servizio di gestione rifiuti SRR Enna Provincia ATO 6***
- ***Ufficio Genio Civile di Enna***
- ***Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia***
- ***Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna***
- ***Dipartimento della Protezione Civile***
- ***Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico***
- ***ASP Enna***
- ***Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente***
- ***Consorzio di Bonifica di Enna***
- ***Al Comune di Enna (EN)***

VISTE le note dei seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) **:**

- ✓ Dipartimento Regionale per le attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico prot.n.31107 del 26/09/2025 acquisita al protocollo DRU n.14775 in pari data - trasmessa per conoscenza a questo Dipartimento – indirizzata al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Messina per relazionare sulle valutazioni e eventuali determinazioni . Relazione a tutt'oggi non pervenuta a questo Dipartimento;
- ✓ Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Enna prot.n. 3788 del 01/10/2025, acquisito al protocollo DRU n. 15022 del 02/10/2025;

PRESO ATTO che i rimanenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) non hanno fatto pervenire nei termini i loro pareri, osservazioni o contributi a questa Autorità Competente;

CONSIDERATO che in assenza di pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.);

VISTA la nota prot. n.16904 del 04/11/2025, con la quale il Servizio 3 Affari Urbanistici Sicilia Centrale e Nord Orientale - U.O. 3.1 del Dipartimento Urbanistica, ha comunicato al Nucleo della Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali di competenza Regionale, l'inserimento della documentazione relativa al procedimento **EN 01-03**, Codice Procedura **n.4130** Comune di Enna (EN), nel portale Regionale per le Valutazioni Ambientali, al fine di acquisire il parere di competenza;

VISTO il Parere n.900/2025 del 19.12./2025 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso con nota acquisita al DRU prot.n.19701del 23/12/2025, con il quale è stato espresso parere motivato, ai sensi e per effetto dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sulla proposta relativa alla "Ritipizzazione urbanistica del lotto di terreno sito in Enna C.da Santa Lucia censito al NCT al foglio 76, partt. 1106,1133,1135 da zona "F" a "D3" del P.R.G. di Enna (EN)", di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di poter condividere il sopra citato parere della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale **n.900/2025 del 19.12./2025**, che allegato al presente Decreto ne costituisce parte integrante.

DECRETA

Art. 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere **n.900/2025 del 19.12.2025** reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, che la proposta relativa alla "*Ritipizzazione urbanistica urbanistica del lotto di terreno sito in Enna C.da Santa Lucia censito al NCT al foglio 76, partt. 1106,1133,1135 da zona "F" a "D3" del P.R.G. di Enna,"* ***EN 01-03 C.P. 4130,*** sia da **non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando le raccomandazioni contenute nel Parere.**

Art. 2) Il Comune di Enna (EN), Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l'allegato parere che ne costituisce parte integrante all'Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.

Art. 3) A norma dell'art. 12, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1, della Legge 116/2014 e dell'art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ii, il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità Competente - Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Regione Siciliana, e contemporaneamente per estratto, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla di pubblicazione sul sito internet della Regione Siciliana.

Palermo li 09.01.2026

L'Autorità competente
(Giuseppe Battaglia)
Firmato

Il Dirigente del Sevizio 3/DRU
(Arch. Daniela Grifo)
Firmato

COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA PER LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO C.T.S. n. 900 del 19/12/2025

Codice Procedura: 4130

Classifica: EN_001_0000003

Proponente: Comune di Enna

Oggetto: VARIANTE PRG - RIDETERMINAZIONE ZTO DA "F" A "D3"

Procedimento: VAS-Verifica di Assoggettabilità (art.12) DRU

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana e contenute sul portale regionale SI-VVI.

Codice procedura	**4130**
Classifica	**EN_001_0000003**
Dipartimento	URBANISTICA
Procedura	VAS-Verifica di Assoggettabilità (art.12) DRU
Proponente	COMUNE DI ENNA
Oggetto	VARIANTE PRG - RIDETERMINAZIONE ZTO DA "F" A "D3"
Descrizione	LA VARIANTE PROPOSTA INTENDE MODIFICARE LA ZTO DI RIFERIMENTO, PER IL LOTTO DI TERRENO SITO IN ENNA E CENSITO AL NCT FOGLIO 76, PARTT.1106, 1133, 1135, DA DESTINAZIONE URBANISTICA "F" A "D3".
Località del progetto	ENNA (ENNA)- C/da Gentilomo
Data presentazione istanza al Dipartimento	Prot. nr. 14289 del 17/09/2025

Data procedibilità / trasmissione in CTS	Prot. nr. 16904 del 04/11/2025

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;

VISTO il D.A. 30 marzo 2007 *"Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e ss.ms.ii";*

VISTO l'art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e ss.mm.ii. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: *"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale",* ed in particolare l'articolo 91 recante *"Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale";*

VISTA la Legge 22 maggio 2015 n. 68 *"Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente";*

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 luglio 2014, concernente il *"Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana";*

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente "*Competenze in materia di rilascio dei provvedi-menti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)"*, che individua l'Assessorato Regionale

del territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente ha impartito le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: *"Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;*

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.P. della Regione 14 giugno 2016 n. 12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la nota assessoriale prot. n. 5056/GAB/1 del 25/07/2016 relativa a "Prima direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione ex comma 1, lettera b) dell'art. 2 della L.R. 15/05/2000, n. 10;

VISTA la nota assessoriale prot. n. 7780/GAB12 del 16/11/2016 esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020 che regolamenta il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di

nomina del vicepresidente;

VISTI i vari Decreti assessoriali, di nomina, modifica e sostituzione dei membri della CTS;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.».

VISTA la Legge n. 108 del 29.07.2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

VISTO il D.A. n. 271/GAB del 23/12/2021 che regolamenta l'Approvazione del documento "Procedure e criteri metodologici per la Valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano urbanistico generale (PUG) e delle varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione dell'art. 18, comma 6, della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii;

RILEVATO che con DDG n. 195 del 26/3/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

PREMESSO CHE

- con l'istanza assunta al prot. DRU n. 14289 del 17/09/2025 il Comune di Enna, in qualità di Autorità procedente, ha chiesto l'attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ex art.13 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. per la *"Ritipizzazione urbanistica del lotto di terreno sito in Enna censito al NCT al foglio 76, partt. 1106, 1133, 1135 da zona "F" a "D3" del P.R.G. di Enna"*, trasmettendo documentazione a corredo.
- con nota prot. DRU n. 14578 del 24/09/2025 il Servizio 3 – U.O.3.1 del Dipartimento Regionale Urbanistica ha avviato la fase di consultazione del Rapporto Ambientale Preliminare e degli elaborati depositati, chiamando i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) alla pronuncia del relativo parere di competenza (ex art.12 comma 2 del D.L.vo.152/06 e ss.mm.ii) entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa, specificando che la mancanza di trasmissione è da intendersi come assenza di criticità e di eventuali impatti significativi della ritipizzazione urbanistica e ritenendo superfluo l'invio del parere di competenza in caso di non assoggettabilità a

VAS.

- a seguito di dette Consultazioni, sono pervenuti i seguenti contributi:

a) Nota prot. DRU n. 14775 del 26/09/2025 - Dipartimento Regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, consistente in una mera nota di trasmissione all'ASP di Enna;

b) Nota pro. DRU n. 15022 del 02/10/2025 – Soprintendenza BB.CC. Di Enna, con cui si è espresso il nulla osta alla variazione di che trattatasi, perché l'area interessata dalla ritipizzazione urbanistica non ricade in area gravata da vincoli.

VISTA la nota pro. DRU n. 16904 del 04/11/2025 con cui il Servizio 3 del Dipartimento urbanistica prende atto della decorrenza dei termini di legge stabiliti per la trasmissione di eventuali contributi da parte dei S.C.M.A e ha trasmesso gli atti Nucleo della Commissione Tecnica Specialistica per l'acquisizione del relativo parere tecnico di competenza, comunicando l'inserimento della documentazione tecnico-progettuale con il codice procedura n. 4130 e comunicando inoltre che, oltre ai due contributi sopra richiamati, nessun altro riscontro è pervenuto;

CONSIDERATO che gli altri SCMA non hanno fornito alcun contributo e/o parere, per cui non può che ritenersi che, per i medesimi Soggetti, ciascuno per le proprie competenze, non vi siano criticità ambientali nella valutazione degli eventuali impatti significativi che la Variante in oggetto potrebbe produrre.

VISTO che in data 24/11/2025 la procedura è stata assegnata al relativo gruppo istruttorio;

VISTA la seguente documentazione presente in piattaforma:

1. ISTANZA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA
2. QUIETANZA ONERI ISTRUTTORI
3. DICHIARAZIO*NE DEL PROFESSIONISTA CHE HA REDATTO LA DOCUMENTAZIONE*
4. *STUDIO COMPATIBILITÀ IDRAULICA*
5. *STUDIO INVARIANZA IDRAULICA*
6. *RELAZIONE TECNICA*
7. *RAPPORTO PRELIMINARE DI ASSOGGETTABILITÀ*
8. *SHAPE FILES (ZIP)*
9. *FORMAT DI SUPPORTO SCREENING VINCA – PROPONENTE*
10. *ATTO COSTITUTIVO*
11. *DETERMINA ALIENAZIONE PARTICELLA*

12. TITOLO DI PROPRIETÀ

13. ESTRATTO DI MAPPA E VISURE

14. DICHIARAZIONE PROPRIETÀ

15. RELAZIONE GEOLOGICA VARIANTE PRG

16. ELABORATI CARTOGRAFICI FASE PRELIMINARE

17. ELABORATI CARTOGRAFICI FASE DI DETTAGLIO

18. SCHEDA DI COERENZA PAI

LETTA la documentazione e gli elaborati forniti dall'Autorità Procedente e, in particolare, letto quanto riportato nel Rapporto Ambientale Preliminare, dal quale sono stati estrapolati – e riportati in corsivo – gli elementi rilevanti ai fini delle determinazioni conseguenti;

CONSIDERATO CHE

- nel Rapporto preliminare ambientale si rappresenta che l'intervento prevede la rideterminazione della ZTO "*F*", a ZTO "*D3 aree per attività produttive commerciali*". Tale esigenza nasce nella considerazione che la Savoca Sabatino s.r.l., proprietaria dell'area in esame, svolge la propria attività commerciale denominata "Fai da te", e attività di fabbro e carpenteria metallica (opificio), presso i locali individuati catastalmente al foglio 76 particella 170 subalterno 9 cat. D/7, allocati nell'area limitrofa e confinante al lotto di terreno oggetto della richiesta di riclassificazione urbanistica, al fine ultimo di potenziare la propria offerta produttiva. La Savoca Sabatino s.r.l., oltre alla vendita al dettaglio di prodotti del "fai da te", realizza prodotti di carpenteria metallica, infissi, serramenti, cancelli, scale in ferro, facciate complete, e varie opere in ferro, ed offre noleggio di piattaforme aeree e autogru da 16 a 30 metri. L'aumento costante negli anni delle commesse di lavoro ha portato l'azienda ad acquistare nuove attrezzature meccaniche automatizzate e a controllo numerico e quindi a ridefinire continuamente gli spazi a disposizione per ottimizzare i cicli delle lavorazioni. Dalla crescente esigenza di ampliare la propria offerta, la ditta proprietaria ha acquisto l'area confinante al suo immobile di concerto con l'Ente comunale ed in forza dell'alienazione del fondo di che trattasi, intervenuta in via definitiva, giusta Determinazione del Comune di Enna n°99 del 26/01/2022, con aggiudicazione alla ditta Savoca Sabatino s.r.l., e conseguente trasferimento alla società a responsabilità limitata "Savoca Sabatino s.r.l." con atto di compravendita rogato in data 27/03/2024 dal notaio in

Enna Luca Prinzi, Rep. n. 5451 Racc. n.335, registrato ad Enna il 10/04/2024 al n.987 Serie 1T, trascritto a Enna il 10/04/2024 ai nn.2832/2481.

- A seguito dell'acquisto dell'area, la Savoca Sabatino s.r.l ha presentato al Comune di Enna una richiesta di ripitizzazione urbanistica del proprio lotto di terreno sito nel Comune di Enna, contraddistinto al Fg. 76 p.lle 1133, 1106 e 1135, con superficie complessiva di mq. 2.875, da zona F (area per attrezzature generali) a zona D3 (attività commerciali).

CONSIDERATO che seguendo quanto indicato nell'Allegato I e dell'art.12 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., e nel D.A. n.271 del 23 dicembre 2021, il Rapporto Ambientale Preliminare riporta quanto segue:

-In quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse:

La riclassificazione urbanistica da zona F (area per attrezzature generali) a zona D3 (attività commerciali) si inserisce organicamente in un contesto già urbanizzato per edilizia a carattere residenziale e produttiva. Il fondo di che trattasi è, altresì, confinante a Nord/Est con un'area a destinazione produttiva, ove la Ditta istante svolge da anni la propria attività commerciale e di lavorazione e trasformazione artigianale del ferro. Nel presente Rapporto sono state, dunque, analizzate le scelte urbanistiche che interessano sia l'uso del suolo che i relativi aspetti ambientali ad esso connessi.

-In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati*:*

La riclassificazione urbanistica si inserisce in modo coerente con le previsioni dell'attuale strumento urbanistico generale vigente in quell'area. Infatti l'area limitrofa al lotto in esame e di proprietà della medesima ditta istante risulta essere a destinazione d'uso produttiva (ZTO D3) ed è stata verificata la coerenza con le indicazioni dei piani ambientali settoriali e che fossero rispettate le indicazioni ambientali di PRG.

-La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile:

La riclassificazione urbanistica dell'area può consentire il superamento di una discrasia urbanistico/normativa/territoriale (intervento poco invasivo, nel rispetto dell'attuale stato di fatto) che ben si raccorda con il contesto circostante, il tutto nell'ottica di uno sviluppo sostenibile del

territorio e di un progetto di sviluppo produttivo/economico di un'azienda locale che porterebbe ad un importante riscontro occupazionale sia diretto che indiretto.

-Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma:

Sull'intera area di intervento non insiste alcuna tutela paesaggistica di cui all'art.134 lettere a), b) e c) del D.lgs. n.42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio" come rilevato dall'analisi del Piano Paesaggistico degli ambiti regionali 8, 10, 11 e 12 ricadenti nella provincia di Enna, attualmente in fase di adozione. Inoltre, si è rilevato che non insiste il vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto n.3267 del 30 Dicembre 1923. Per il lotto di terreno in esame non sono emerse in generale criticità ambientali e/o paesaggistiche.

-La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente

Esclusa già in fase preliminare in quanto l'area di intervento non ricade all'interno di Siti di Importanza Comunitaria e Regionale. Non si rilevano riflessi diretti del piano rispetto all'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.

-Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti:

Sono stati individuati e caratterizzati qualitativamente pressioni impatti attesi dall'attuazione della riclassificazione urbanistica. In linea generale, nella previsione della riclassificazione urbanistica di un'area già antropizzata e di modestissima estensione (appena (2.875 mq) l'entità dei possibili impatti rilevati è minima o nulla.

Carattere cumulativo degli impatti

Gli impatti rilevanti non hanno carattere cumulativo

Natura transfrontaliera degli impatti;

Esclusi già in fase preliminare. Gli impatti rilevati non hanno caratteristiche transfrontaliere

Rischi per la salute umana o per l'ambiente

Non si rilevano particolari rischi per la salute umana o per l'ambiente.

Entità ed estensione nello spazio degli impatti

Si ritiene che l'area di influenza sia sostanzialmente limitata, ridotta ad una scala locale. Date l'esigua dimensione dell'area in esame l'entità degli impatti negativi sarà nulla o non significativa.

Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

Prima di definire gli impatti si è fornito un quadro descrittivo con le principali caratteristiche dell'area evidenziandone i principali elementi di sensibilità, vulnerabilità e criticità ambientale che potrebbero essere influenzati dalla riclassificazione urbanistica del lotto di terreno. Ad ogni modo non sono stati rilevati sull'area di intervento e sulle aree limitrofe speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale. Inoltre il valore ecologico dell'area dalla Carta ISPRA (cfr. Figura 30) risulta nullo in quanto area urbanizzata e antropizzata ed il conseguente grado di vulnerabilità (in riferimento al superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo del suolo) è nullo.

-Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Esclusa già in fase preliminare la presenza di aree protette a livello locale nell'area di influenza della rideterminazione urbanistica. Non sono stati rilevati, infatti, sull'area di intervento e sulle aree immediatamente limitrofe, paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

INQUADRAMENTO DELL'AREA

L'area oggetto di variante ricade all'interno del territorio comunale di Enna, catastalmente individuata al foglio n.76, particelle 1133, 1135 e 1106, di detto Comune, per una superficie complessiva di appena 2.875 mq. In particolare, l'area oggetto del presente parere, di proprietà della Savoca Sabatino s.r.l., ricade nel PRG vigente in Z.T.O. "F" e specificatamente a "F7– Mercati e fiere. I proprietari hanno presentato al Comune una richiesta per la ritipizzazione a zona "D3 – Attività commerciali" dell'area di che trattasi al fine dell'edificabilità secondo gli indici di zona contigui e prevalenti. Il progetto di ritipizzazione urbanistica ricade in un'area localizzata nella parte centrosettentrionale del territorio del comune, nella zona del centro abitato di Enna bassa (la via Michelangelo è prossima al sito), in un contesto già urbanizzato per edilizia a carattere residenziale e produttiva. Il lotto di terreno è altresì confinante a nord/est con un'area a destinazione "D3 – attività commerciali" nel vigente P.R.G., ove la ditta Savoca Sabatino s.r.l. svolge - da anni - la propria attività commerciale e di lavorazione e trasformazione artigianale del ferro.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO NELLA RELAZIONE TECNICA

- ***stato di fatto***

Il tratto di terreno di cui si chiede la ritipizzazione urbanistica da destinazione "F" a "D3" del P.R.G, di proprietà della ditta Savoca Sabatino s.r.l., è attiguo, come sopra specificato, ad un'area a destinazione "D3 – attività commerciali" nel vigente P.R.G., di proprietà della medesima ditta Savoca Sabatino s.r.l. Tale proposito nasce in quanto attualmente la ditta "Savoca Sabatino s.r.l. svolge la propria attività prevalente, commerciale denominata "Fai da te", e attività di fabbro e carpenteria metallica (opificio), presso i locali individuati catastalmente al Foglio 76 Particella 170 Subalterno 9 Cat. D/7. L'area su cui insiste tale attività ricade nel P.R.G., adottato e nel P.R.G. vigente in zona "D3". Nelle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione), l'art. 60 del P.R.G. adottano definisce tale area "aree per attività produttive commerciali", erroneamente definita nel P.R.G. vigente "aree per attività commerciali". Catastalmente i locali sono costituiti da più corpi di fabbrica, identificati catastalmente al Fg. 76 Part. 170 Sub. 9 Cat. D/7.

- ***Stato di progetto***

 Dalla crescente esigenza di ampliare la propria offerta, nasce il proposito da parte della ditta proprietaria di acquisire l'area confinante e limitrofa all'azienda oggi a destinazione urbanistica "F" e mutare la sua destinazione urbanistica a "D3 - aree per attività produttive commerciali", ai sensi della L.R. 19/2020 comma 3 art. 54 e ss.mm.ii., al fine ultimo di essere utilizzata esclusivamente ad area di pertinenza dell'opificio esistente, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione.

CONSIDERATO CHE Nella suddetta relazione tecnica si dichiara *che: "Pertanto, tenuto conto delle pluralità degli interessi coinvolti, tenuto conto delle previsioni sopra esposte e, infine, considerato che la presente riqualificazione urbanistica dell'area in oggetto, è finalizzata ad un progetto di sviluppo produttivo/economico di un'azienda locale che porterebbe altresì ad un importante riscontro occupazionale sia diretto che indiretto, si ritiene che la P.A., procedendo ad una valutazione ponderata, possa accogliere la presente richiesta di ritipizzazione urbanistica da "F" a "D3" del P.R.G. di Enna dell'area di che trattasi".*

CONSIDERATO CHE

- secondo la classificazione adottata dal vigente P.R.G, l'area interessata dal lotto di terreno in oggetto rientra all'interno della Zona "*F – Aree per attrezzature di interesse generale*" (e

specificatamente "*F7– Mercati e fiere*") - ovvero, come riportato dalle Norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Enna (art. 66), "*le aree con destinazione d'uso per attrezzature e servizi di interesse generale previsti, ai sensi del punto 5, art.4 del D.I. 2 aprile 1968, n.1444 e successive modifiche e/o integrazioni*".

CONSIDERATO E VALUTATO CHE

- Nella Tavola di Piano Paesaggistico n.35.5 denominata *Beni Paesaggistici*" (cfr. Figura 12) del RAP si rileva che su l'intera area di intervento non insiste alcuna tutela paesaggistica di cui all'art.134 lettere a), b) e c) del D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii. né vi ricadono vincoli archeologici di cui all'art.10 del D.lgs. 42/2004 o immobili ed aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo paesaggistico ex art. 136, D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
- Dall'analisi della Tavola di Piano Paesaggistico n.36.5 denominata "*Regimi Normativi*" (cfr. Figura 13) del RAP si riscontra che il lotto di terreno in analisi non risulta interessato da alcun livello di tutela di cui all'art.20 delle Norme di attuazione allegate al Piano Paesaggistico e ciò consequenzialmente all'assenza di beni paesaggistici ivi presenti.
- Nell'area in oggetto e nei dintorni di essa non sono presenti aree boscate, fasce di rispetto delle aree boscate, SIC e/o ZPS, beni isolati, strade, tratti autostradali o ferroviari considerati panoramici.
- Nel territorio comunale di Enna sono presenti diversi siti appartenenti alla Rete Natura 2000 e specificatamente vi ricadono le seguenti Zone Speciali di Conservazione (ZSC)5 e Zone di Protezione Speciale (ZPS): - ZSC ITA 050004 denominato "Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera", - ZSC/ZPS ITA 060002 denominato "Lago di Pergusa", -ZSC ITA 0600010 denominato "Vallone Rossomanno", - ZSC ITA 0600012 denominato "Boschi di Piazza Armerina", - ZSC ITA 0600013 denominato "Serre di Monte Cannarella" e le seguenti Riserve Naturali: - Riserva naturale orientata Rossomanno-Grottascura-Bellia; - Riserva naturale orientata Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale e - Riserva naturale speciale Lago di Pergusa .
- L'area di intervento dista circa 2 km dalla più vicina *ZSC ITA 0600013* denominata "*Serre di Monte Cannarella*" e circa 3 km dalla *ZSC/ZPS ITA 060002* denominata *"Lago di Pergusa"* e dall'omonima Riserva. Le altre aree protette si collocano a distanze dal sito ancora maggiori.

CONSIDERATO E VALUTATO CHE l'accessibilità al lotto di intervento avviene attraverso il sistema di viabilità rappresentato direttamente dalla regia trazzera Calascibetta-Barrafranca ed a monte dalla S.P. 29 fornita di principali servizi e reti tecnologiche di urbanizzazione.

CONSIDERATO E VALUTATO CHE

- a seguito della riclassificazione urbanistica del lotto di terreno a zona "D3 - aree per attività commerciali" il consequenziale approvvigionamento idrico avverrà attraverso il collegamento alla rete di distribuzione comunale in atto esistente e che l'uso delle risorse idriche non sarà alterato in quanto il fondo sarà utilizzato esclusivamente ad area complementare all'opificio esistente con nuovi spazi per le materie prime;
- dunque si può ritenere che la riclassificazione urbanistica in parola non modificherà il preesistente regime idrologico, idrografico e idrogeologico dell'area;
- che il sistema fognario è di tipo misto e confluisce nell'impianto di depurazione a valle dell'abitato sito in C.da Sirieri, oggetto recentemente di opere di adeguamento e rifunzionalizzazione.

CONSIDERAZIONI AMBIENTALI

CONSIDERATO E VALUTATO CHE

- Dalla disamina degli elaborati cartografici del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico, relativi al bacino idrografico del fiume Imera Meridionale (072) in cui ricade il sito in argomento, non sono state rilevate aree dissestate e/o a rischio di esondazione, pericolosità geomorfologiche in atto e potenziali, anche alla luce dell'ultimo aggiornamento approvato con D.S.G. n 433/2025 del 06/05/2025, così come non è stato segnalato alcun rischio idraulico.
- Le prove condotte dal geologo incaricato, riportate nella relazione geologica di dettaglio, hanno rilevato che, dal punto di vista della pericolosità geologica, l'area d'interesse è gravata da pericolosità media, legata a possibili fenomeni di deformabilità dei terreni argillosi, mentre, sotto il profilo della pericolosità sismica, si è in presenza di una ampia zona nelle quale sono attese amplificazioni del moto sismico come effetto della situazione litostratigrafica e morfologica locale.

- L'area di interesse è stata inserita, sempre dallo studio geologico redatto a supporto della proposta di variante, tra quelle di CLASSE 1 - SUSCETTIVITA' D'USO NON CONDIZIONATA, comprendente le aree per le quali gli studi non hanno individuato particolari limitazioni e/o specifiche controindicazioni all'utilizzo e per le quali deve essere direttamente applicato quanto prescritto dalle vigenti Norme Tecniche per le costruzioni. In questa classe ricadono le aree a bassa acclività e prive di particolari problematiche geologiche, geomorfologiche, idrauliche, idrogeologiche o litotecniche.
- Con riferimento all'aspetto idrogeologico, dall'analisi di quanto riportato nel RAP e in particolare delle due mappe riportate nella Figura 26 e Figura 27, a cui si rimanda, l'area interessata dall'intervento di riclassificazione in questione non risulta essere ricompresa nelle aree a potenziale Rischio Significativo di Alluvione né nelle aree a rischio alluvioni.
- Dallo studio di invarianza idraulica emerge che l'intervento progettuale rispetta il principio d'invarianza idraulica.
- Per quanto desumibile dallo Studio Agricolo Forestale del territorio del Comune di Enna (cfr: Figura 28 del RAP), l'area oggetto di analisi non ricade tra quelle interessate da vegetazione naturale (bosco naturale, macchia mediterranea, vegetazione rupestre/ripariale) o sinantropica (bosco artificiale, impianti forestali specializzati per la produzione di legno, parchi e giardini).
- Nell'area interessata non esistono particolari elementi di carattere paesaggistico, storico, archeologico ed ambientale da tutelare.
- Il lotto di terreno non ricade in ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale, ovvero: aree protette, siti di importanza comunitaria (SIC), zone di protezione speciale (ZPS). In particolare, nel territorio comunale di Enna sono presenti diversi siti appartenenti alla Rete Natura 2000 e specificatamente vi ricadono le seguenti Zone Speciali di Conservazione (ZSC)5 e Zone di Protezione Speciale (ZPS),
- La ZSC più vicina dista circa 2 km dall'area oggetto d'esame e che le altre si collocano a distanze dal sito ancora maggiori, pertanto l'intervento proposto, data la sua localizzazione, non potrà avere alcun impatto su tali siti.

CONSIDERATO E VALUTATO CHE in ordine alla sensibilità ambientale dell'area geografica, ossia la capacità di carico dell'ambiente naturale, nel RAP vengono evidenziati gli eventuali impatti del progetto, come di seguito riportato:

a) Zone umide = l'area **NON è interessata**

b) Zone costiere = l'area **NON è interessata**

c) Zone montuose e forestali = l'area **NON è interessata**, non vi è presenza di foreste o boschi per come definiti dalla normativa regionale vigente (L.R. 16/96 e ss.mm.ii) nelle aree circostanti.

d) Riserve e Parchi Naturali = l'area **NON è interessata**.

e) Zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali disegnati dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43 CEE = l'area **NON è interessata**.

f) Zone a forte densità demografica = l'area **NON è interessata**

g) Zone d'importanza storica, culturale o archeologica = l'area **NON è interessata**.

h) Zone di rilevanza paesaggistica= l'area **NON è interessata**.

i) Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D. Lgs. 18/05/2001 n.228 = l'area **NON è interessata**.

CONSIDERATO E VALUTATO CHE nell'area interessata dalla ritipizzazione urbanistica non sono presenti prescrizioni di alcun tipo derivanti dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana (PAI) – Bacino idrografico del fiume Imera Meridionale.

CONSIDERATO E VALUTATO CHE dalla Relazione geologica depositata in piattaforma si evince che:

- l'area di che trattasi si presenta debolmente acclive e quasi del tutto pavimentata mediante conglomerato bituminoso;
- il settore in questione si presenta stabile e privo di elementi morfo-strutturali che possono determinare particolari fenomeni di instabilità geologica e/o amplificazione del moto sismico;
- l'area in questione non è interessata da dissesti idrogeologici censiti dal PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico della Sicilia);
- i rilievi e lo studio redatto riportano alcune condizioni a carattere geologico da rispettare al fine di un corretto "uso" del territorio ed una idonea edificazione;

- l'intervento progettuale rispetta il principio d'invarianza idraulica.

CONSIDERATO E VALUTATO CHE nella matrice sotto riportata si riassumono le valutazioni degli effetti della riclassificazione urbanistica da zona F (area per attrezzature generali) a zona D3 (attività commerciali) sugli aspetti ambientali:

	Obiettivi, Azioni e Interventi
Aspetti ambientali	Riclassificazione urbanistica da zona F (*area per attrezzature generali*) a zona D3 (*attività commerciali*)
1. Fauna, flora	(0)
2. Biodiversità	(0)
3. Paesaggio	(0)
4. Patrimonio culturale	(0)
5. Acqua	(0)
6. Suolo	(0)
7. Aria	(0)
8. Rumore	(0)
9. Mobilità	(0)
10. Sistema urbano	(+)

Legenda degli impatti

Nullo o non significativo (0)	Significativo Positivo (+)	Significativo Negativo (-)	Incerto (?)

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

CONSIDERATO CHE la piano in esame riguarda la ritipizzazione urbanistica del lotto di terreno sito in Enna C.da Santa Lucia censito al NCT al foglio 76, partt. 1106,1 133,1 135 da zona "F" a "D3" del P.R.G. di Enna.

CONSIDERATA E VALUTATA la documentazione trasmessa dall'Amministrazione procedente, presente nella piattaforma SI-VVI Regione Siciliana;

CONSIDERATO E VALUTATO CHE

- La natura dell'intervento nel lotto di terreno - sito in Enna e censito al NCT al foglio 76, partt. 1106, 1133, 1135 - interessato dalla riclassificazione urbanistica da zona F (area per

attrezzature generali) a zona D3 (attività commerciali) del PRG di Enna, non modifica l'ambiente costituito e non influenza altri piani o programmi già realizzati o da realizzarsi.

- La riclassificazione urbanistica interessa una piccola area a livello locale (estesa complessivamente 2.875 mq, in un contesto antropizzato già a destinazione residenziale-produttiva) e la natura ed entità, indi l'influenza, della sua rideterminazione urbanistica è estremamente limitata;
- Il Rapporto Preliminare Ambientale è stato redatto ai sensi degli artt.6 e 12 del D.Lgs. n.152 del 2 Aprile 2006 e ss.mm.ii. e del D.A. n.271/Gab del 23 Dicembre 2021.
- La riclassificazione urbanistica non costituisce variante sostanziale al vigente P.R.G del Comune di Enna, ma mera estensione della destinazione contigua (zona D3 di proprietà alla medesima ditta istante) compatibile con le relative previsioni, nonché con tutte le normative e leggi vigenti in campo urbanistico,
- La riclassificazione urbanistica non interferisce con le altre attività della zona, anzi si configura come naturale completamento dell'area urbana in cui si colloca.
- Nel lotto di terreno non si rilevano specie o habitat prioritari indicati nei formulari standard relativi ai suddetti siti Natura 2000, sicché il progetto non prevede interventi assoggettabili alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale e non genera interferenze o interazioni con Siti della Rete Natura 2000.
- Dalla Relazione geologica emerge l'assenza di criticità geologiche e idrologiche.
- Sotto l'aspetto paesaggistico sull'intera area di intervento non insiste alcuna tutela paesaggistica di cui all'art.134 lettere a), b) e c) del D.lgs. n.42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
- Sotto l'aspetto idrogeologico, sull'intera area di intervento non insiste il vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto n.3267 del 30 dicembre 1923 e l'intervento progettuale, come acclarato dallo studio relativo e con la prevista realizzazione di una vasca con volume di compenso sufficiente ad accogliere un afflusso totale di 156 mc, rispetta il principio d'invarianza idraulica;
- La riclassificazione urbanistica non modifica l'ecosistema dell'area, al contrario e la consistenza dell'intervento, inoltre, non è in grado di generare perturbazioni o variazioni apprezzabili al territorio circostante, già utilizzato per fini produttivi;

- Per effetto del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) non si riscontrano sulle aree in questione criticità o rischi di particolare rilievo; nell'area interessata dall'intervento di riclassificazione in questione non risultano, altresì, perimetrate aree a rischio alluvioni.
- La riclassificazione urbanistica del lotto di terreno in esame non impatta altre aree o paesaggi riconosciuti "protetti" o con speciali caratteristiche naturali facenti parte del patrimonio culturale.
- L'area oggetto di studio non insiste su aree protette, non rientra in alcun ambito di protezione ambientale quali: parchi, riserve, S.I.C., Z.P.S., R.I.R. e si inserisce in un contesto urbanizzato, quindi non comporta frammentazione degli habitat naturali, e non produce effetti sui siti Natura 2000.
- L'area non rientra tra quelle di cui ai territori percorsi dal fuoco (catasto incendi) ex art. 10 L. n.353/2000.
- Non rilevandosi potenziali fattori di perturbazione ambientale connessi alla riclassificazione urbanistica, tali da indurre attenzioni circa possibili superamenti dei livelli di qualità ambientale, e dei valori limite definiti dalle norme di settore o effetti cumulativi con altre fonti di impatto ambientale.
- I contributi pervenuti durante la fase di consultazione dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale non hanno rilevato la necessità di approfondire ulteriormente il progetto tramite procedura VAS.

CONSIDERATO E VALUTATO che non si ritiene che il progetto possa determinare impatti significativi sul suolo e sul paesaggio locale e che non sia quindi necessaria una VAS per assicurare una valutazione completa e adeguate misure di mitigazione.

CONSIDERATO E VALUTATO che l'area oggetto dell'intervento è urbanizzata.

CONSIDERATE E VALUTATE la relazione di invarianza idraulica e la relazione di compatibilità idraulica prodotte dal proponente.

VALUTATO che nel caso in esame non vi sono aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica e pertanto non si rilevano vulnerabilità dell'area

CONSIDERATO CHE in ossequio ai criteri per la verifica di assoggettabilità di piani o programmi di cui all'art. 12 del D. lgs. 152/2006 e sulla scorta dei pareri resi dai soggetti coinvolti

nell'ambito dell'avvio delle Consultazioni non si rinvengono elementi di criticità in relazione a possibili impatti significativi sull'ambiente.

CONSIDERATO inoltre che il progetto in questione non rientra in alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 6 del D. lgs 152/2006 che impongono la necessità di approfondire ulteriormente il progetto tramite assoggettamento a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

Parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS del piano in esame.

Si indicano le seguenti raccomandazioni:

1. Per gli spazi aperti e quelli eventualmente sistemati a verde, favorire un idoneo grado di permeabilità per il drenaggio superficiale e nel sottosuolo delle acque meteoriche.
2. Favorire l'adozione in fase di cantiere di idonee misure di mitigazione per limitare le emissioni inquinanti, le polveri generate dai lavori di movimentazione di terra, le emissioni acustiche dei macchinari di cantiere.
3. Al fine di migliorare l'inserimento ambientale e paesaggistico del Piano dovranno essere attuate tutte le misure di mitigazione previste nel Rapporto Preliminare Ambientale.
4. L'eventuale area di parcheggio dovrà essere realizzata con materiali drenanti e dotata di adeguata vegetazione arborea ed arbustiva autoctona atta ad ombreggiare i veicoli in sosta.
5. Dovranno essere previsti accorgimenti tecnici affinché sia perseguita e incentivata l'intercettazione delle acque meteoriche per il loro riuso anche ai fini di irrigazione.
6. Gli scavi e gli eventuali movimenti di terra dovranno limitarsi a quelli strettamente necessari evitando che vengano modificate le condizioni plano altimetriche dei luoghi oggetto degli interventi.
7. Per la sistemazione delle aree esterne agli edifici dovrà essere limitata in termini assoluti la realizzazione di aree non permeabili.
8. Per la sistemazione delle aree esterne venga recepito il "principio di invarianza idrologica e idraulica" per la circolazione controllata delle acque superficiali.
9. Dovrà essere previsto uno specifico e idoneo spazio per l'alloggio dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
10. Per garantire il contenimento dell'inquinamento acustico, occorrerà privilegiare l'impiego di idonei dispositivi atti all'insonorizzazione e all'isolamento acustico in relazione all'impatto acustico verso l'esterno.

11. Si propone l'utilizzo di impianti a basso consumo energetico, anche supportati da fonti di energia alternative.
12. Per evitare l'incremento di emissioni di polveri, legato essenzialmente alla fase di cantiere, si dovrà provvedere a bagnare le superfici sulle quali avverrà la movimentazione dei mezzi.

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto, fermo restando le valutazioni in materia urbanistica del Dipartimento competente, dovranno essere acquisite tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di Piano.